

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
- SECONDA SEZIONE CIVILE -**

In persona del giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. xxxx/2018 R.G.

Tra

**SOCIETA' CLIENTE**

**ATTRICE**

E

**BANCA**

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del giorno 11.6.21 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La **SOCIETA' CLIENTE** ha convenuto in giudizio la **BANCA** spa chiedendo di accertare che il contratto di leasing n. XXXXXX del XXXX era usurario e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 20.373,37; in via subordinata, ha chiesto di accertare la nullità del contratto di leasing per la mancata indicazione nello stesso dell'ISC e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione della ridetta somma di € 20.373,37, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria a computarsi dalla data dei singoli pagamenti sino all'effettivo soddisfo, in via ancor più gradata, alla restituzione della minor somma di € 13.724,96.

La **BANCA** spa si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, deducendo l'assenza di usurarietà del rapporto, la determinatezza degli interessi e l'assenza di obbligo di indicazione dell'ISC/TAEG nei contratti di leasing.

La tesi della convenuta risulta condivisibile, motivo per il quale la domanda va rigettata.

Dalla lettura della relazione del consulente di parte attrice si evince che il contratto non sarebbe usurario nella sua esecuzione "fisiologica", conseguente all'applicazione degli interessi corrispettivi, ma solo in caso di andamento anomalo, ossia per l'applicazione degli interessi di mora.

Sul punto si osserva che non risulta condivisibile l'impostazione metodologica in esame.

Come è noto, le SU della Cassazione hanno precisato che gli interessi moratori sono rilevanti e vanno tenuti in conto ai fini del controllo di usurarietà del contratto. Tale pronuncia, tuttavia, ha definitivamente chiarito che, in virtù del principio di simmetria, gli interessi di mora non vanno sommati a quelli corrispettivi, ma vanno autonomamente considerati e confrontati con il TEGM dei corrispettivi aumentato della maggiorazione media eventualmente indicata nei decreti ministeriali.

Dunque, il parametro di riferimento per valutare la legittimità degli interessi di mora non può essere il cd. TEMO, ma solo il tasso nominale di mora che va confrontato, tra l'altro, con la soglia prevista per i corrispettivi, aumentata della percentuale media degli interessi moratori prevista dal decreto ministeriale Ebbene, applicando tali principi al caso di specie si evince la piena legittimità degli interessi di mora pattuiti tra le parti, considerato che dalla stessa relazione di parte si evince che il tasso di mora previsto

era del 11,315%, inferiore al tasso soglia per gli interessi moratori del 12,405%, comprensivo della maggiorazione media del 2,1% prevista all'epoca dal decreto ministeriale (10,305% + 2,1%).

Quanto alla mancata indicazione del TAEG/ISC si osserva che tale indice sintetico di costo non è previsto come obbligatorio per i contratti di leasing, motivo per il quale nessuna invalidità può derivare nel caso in esame per la mancata indicazione in contratto.

Infine, nessuna prova ha fornito l'attrice sull'indeterminatezza delle condizioni negoziali, tenuto altresì conto che nel contratto è espressamente previsto il capitale, il tasso leasing, l'importo e il numero dei singoli canoni e tutte le altre condizioni economiche del negozio.

Per tali ragioni la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalle somme richieste in citazione, ai valori medi tariffari e in assenza di nota.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 4.810,00 per compensi oltre accessori di legge ai sensi del DM 55/2014.

Napoli, 11.10.2021  
IL GIUDICE  
dott. Roberto Notaro

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*